

26204/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

IMMIGRAZIONE

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Rel.

Dott. CARLO DE CHIARA

Consigliere -

Ud. 23/06/2017 - CC

(resultantel 03.4-2017

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere -

RG.N. 4502/2017 O 000 7 6 1 6 1

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4502-2017 proposto da:

SHAKA IREKPITA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SVETLANA TURELLA;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - C.F. 80014130928, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

nonché contro

6994

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 757/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA.

Rilevato che:

la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di rigetto del ricorso avverso il diniego di riconoscimento, da parte della competente Commissione territoriale di qualsiasi forma di protezione internazionale in favore dell'appellante sig. Irekpita Shaka, cittadino nigeriano;

quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l'intimato Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso;

Considerato che:

il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la Corte d'appello, nel disattendere la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. *c*), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, abbia ritenuto necessario il requisito della individualizzazione della minaccia, viceversa escluso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze n. 172 del 2009, *Elgafaji* e n. 285 del 2012, *Diakitè*), è infondato;

la Corte di giustizia, invero, con le sentenze sopra richiamate, non ha affatto negato in assoluto la necessità del requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all'art. 15, lett. *c)*, della direttiva

2004/83/CE (corrispondente all'art. 14, lett. *e*), d.lgs. n. 251 del 2007), ma ha affermato che «l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia»; nella specie la Corte d'appello ha appunto escluso, in fatto, sulla base delle informazioni assunte presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo, che regione di provenienza del ricorrente – il River State, nel sud est del paese – sia caratterizzata da una violenza di tale grado;

il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la fondatezza di tale accertamento di fatto, è inammissibile perché contiene censure di merito e, nella parte in cui si deduce che la Corte d'appello finisca con l'affermare – contra legem – che il ricorrente potrebbe legittimamente essere rimpatriato, per evitare rischi, in una zona meno pericolosa del proprio paese di origine, è inammissibile perché non ha attinenza con la ratio della decisione impugnata, la quale non contiene tale affermazione;

il terzo motivo, con cui si censura il riferimento, nella motivazione della sentenza impugnata, all'art. 10 d.lgs. n. 251 del 2007, cit., attinente invece al riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria, è inammissibile perché tale riferimento nella motivazione riguarda un'argomentazione di rincalzo e perciò tutt'altro che decisiva;

con il quarto motivo si censura il diniego di rilascio anche del permesso di soggiorno per motivi umanitari, al quale invece il ricorrente avrebbe avuto diritto perché, altrimenti, avrebbe dovuto essere rimpatriato in un paese sconvolto di una situazione di violenza indiscriminata e perché ormai si era ben integrato in Italia;

il motivo è infondato perché la situazione di pericolo derivante dalla violenza indiscriminata nel paese di origine e di rimpatrio del ricorrente è stata esclusa in fatto dal giudice di merito, mentre l'integrazione nel nostro paese non può essere considerata, in sé stessa, ragione giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, i quali trovano base nella violazione dei diritti umani ai danni del richiedente nel paese di origine;

il ricorso va in conclusione rigettato;

le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 23 giugno 2017.

Il Presidente

Massimo Dogliotti

1 | W

()

Ric. 2017 n. 04502 sez. M1 - ud. 23-06-2017

Depositata in Cancelleria